

**L'ANALISI****Beniamino Caravita****Autonomia, la via corretta è replicare il modello sanità in altre materie****IPALETTI****Occorre garantire le risorse per il debito pubblico, quelle per le funzioni unitarie e per la perequazione**

**D**omenica scorsa oltre cinque milioni di cittadini italiani, residenti nelle Regioni del Veneto e della Lombardia, si sono espressi a favore della possibilità delle due Regioni di ottenere dallo Stato una più ampia autonomia, attivando le procedure previste dall'art. 116 Cost. Si tratta di un articolo, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, che prevede il cosiddetto regionalismo differenziato, per cui ognuna delle 15 Regioni a Statuto ordinario potrebbe chiedere allo Stato "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia". È una previsione teoricamente interessante, che deve però fare i conti con alcuni problemi che hanno rilievo nazionale e non solo locale. E, invero, in primo luogo non può essere sottovalutato il rischio della costruzione di un sistema amministrativo a macchia di leopardo, in cui ogni Regione chiede funzioni diverse, scomponendo così l'unità amministrativa statale, con un inevitabile aumento dei costi. Non a caso, il testo costituzionale impone che una tale attribuzione avvenga nel rispetto dei principi in tema di finanziamento della spesa dello Stato e degli enti locali. E proprio in ragione di questo livello nazionale di decisione che la procedura dell'art. 116 si deve concludere con una legge statale approvata a maggioranza assoluta. Ciò spiega perché tutti i (timidi) tentativi finora effettuati si

sono immediatamente arenati e dà una chiave di lettura del tentativo delle due Regioni di usufruire di una spinta popolare per presentarsi più forti davanti allo Stato centrale, per fare un qualcosa che, in verità, era già nelle loro possibilità istituzionali.

Secondo la lettura politica che ne è stata data, il voto avrebbe riguardato la quantità di risorse lombarde e venete che dovrebbero rimanere sul territorio, per finanziare migliori servizi ai cittadini delle due Regioni coinvolte nelle materie altrimenti di competenza legislativa concorrente (e in qualche materia di potestà esclusiva statale). Questo è vero per quanto riguarda le intenzioni dei promotori, ma va meglio precisato sotto il profilo costituzionale. E, infatti, sui quesiti proposti dalla Regione Veneto, è già intervenuta la Corte costituzionale (sent. 118/2015), dichiarando incostituzionali altri cinque quesiti che la Regione voleva sottoporre al voto, su cui dunque nel caso italiano - rispettando le indicazioni del giudice costituzionale, a differenza di quanto è successo in Catalogna - non si è votato: uno con cui si chiedeva ai cittadini veneti se la Regione Veneto doveva diventare una Repubblica indipendente e sovrana, un altro con cui si sottoponeva la questione se il Veneto deve diventare una Regione a Statuto speciale, e altri tre miranti a vincolare una quota importante (l'80%) dei tributi riscossi a rimanere sul territorio regionale. Si tratta, dunque, di questioni al di fuori della portata delle conseguenze giuridiche dei referendum.

Senza qui riprendere il tema

del principio fondamentale dell'unità e indivisibilità della Repubblica, ampiamente richiamato dalla citata sentenza, e che in effetti i due referendum non mettono in discussione, e senza riprendere il tema della possibilità di costruire nuove Regioni a Statuto speciale, da un punto di vista teorico è anche immaginabile arrivare ad un meccanismo di distribuzione delle risorse che preveda che una parte, anche importante, di esse rimanga nel territorio che le ha prodotte, secondo il modello già adottato per le Regioni a statuto speciale. Si tratta in ogni caso di garantire che agli apparati centrali tornino (o rimangano, a seconda di chi sarebbe addetto alla riscossione): 1. le risorse finanziarie destinate al debito pubblico (credo che nessuno voglia regionalizzare il debito pubblico: si tratta di una somma importante, ma facilmente calcolabile); 2. le risorse necessarie alle funzioni unitarie; 3. le risorse necessarie per effettuare, in una logica di solidarietà e nel rispetto delle norme costituzionali e in particolare dell'art. 117, comma 2, lett.m, la perequazione tra le diverse aree del Paese (perequazione che per sua natura è verticale, e non orizzontale).

È sul punto 2, allora, che si può ragionare. Le Regioni che attivano la richiesta ex art. 116 ben possono individuare non tanto nuove competenze legislative che l'esperienza di questi anni ha dimostrato essere scarsamente utilizzate, quanto funzioni ulteriori da svolgere direttamente in sede regionale. Lo Stato può definire i costi di tali funzioni e attribuire risorse e personale

alle Regioni richiedenti, in osservanza dei principi di finanziamento della spesa pubblica, così come imposti anche dalla nuova formulazione dell'art. 81 per il rispetto dei vincoli europei (ciò sembrerebbe escludere che il trasferimento di competenze possa riguardare anche la fissazione autonoma di aliquote della tassazione diretta e indiretta). Si tratterebbe, in definitiva, di esportare lo schema adottato per il finanziamento del servizio sanitario anche in altre materie, di volta in volta individuate nella contrattazione Stato-Regioni. In questo settore, per quanto riguarda il controllo della spesa, il sistema - anche grazie al meccanismo dei piani di rientro - sembra aver dato risultati interessanti.

In questo senso e con questi limiti, ferma rimanendo una funzione di garanzia da parte dello Stato di una dinamica unità nazionale volta alla garanzia, da un lato, dei livelli essenziali delle prestazioni, dall'altro, della migliore collocazione del Paese in Europa, ben vengano tutte le manifestazioni di autonomia che - grazie alla maggior vicinanza al livello dei soggetti amministrati - possono garantire una migliore qualità della spesa pubblica e, in prospettiva, una riduzione del livello di tassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

